

Note sulle meretrici nella Urbino dei secoli XV-XVII

di Luigi Moranti

Queste note nascono dalla elaborazione sommaria delle schede redatte in vista della scrittura di un articolo da Luigi Moranti, bibliotecario della Università di Urbino, improvvisamente e prematuramente deceduto. La stesura del testo che qui si pubblica è opera affettuosa di Maria Moranti, figlia di Luigi.

Un tema à la page: le meretrici ¹; in questo caso nella Urbino dei secoli XV-XVII, ma i documenti reperiti non sono così numerosi da consentire la ricostruzione completa di un fenomeno complesso quale è la prostituzione. In particolare, è difficile stabilire se le meretrici che siano riuscite a raggiungere una certa posizione finanziaria abbiano goduto di qualche privilegio nei confronti delle rappresentanti più misere della stessa categoria, identificabili probabilmente con le «cantoniere» citate nelle fonti.

A Urbino le autorità cittadine provvidero a limitare e regolare l'attività delle meretrici, seguendo in larga misura modelli comuni a molti altri luoghi ², anche se, a questo proposito si può dire che le disposizioni urbinati, specialmente se confrontate con quelle previste dagli statuti di altre città, risultano alquanto miti. Naturalmente ciò non deriva da una particolare indulgenza; più probabilmente la prostituzione, in questo piccolo centro appartato, non assunse mai le proporzioni raggiunte nelle città più grandi e al centro di traffici commerciali.

Il più antico provvedimento normativo è costituito da una prescrizione degli *Statuta Civitatis Urbini* conservati in un manoscritto non datato, ma della seconda metà del Quattrocento, poi arricchitosi di decreti e bandi ducali nel secolo successivo ³. In esso, alla carta 158v, rubrica *De rixantibus cum meretricibus*, si dispone che chiunque malmeni una meretrice, anche in modo da procurarle una invalidità, non è in alcun modo perseguibile (appendice, 1). La norma, pur ricorrendo negli statuti di altre città, è estremamente repressiva nei confronti di prostitute, che potevano essere impunemente percosse e violentate. A

garantire l'impunità dell'aggressore erano sufficienti dieci testimoni disposti a definire la vittima come pubblica meretrice.

Questa rubrica non solo conferma l'esistenza di prostitute nella Urbino del XV secolo, ma autorizza a pensare che anche nel secolo precedente, il XIV, siano state emanate disposizioni simili contro questa categoria di donne, poiché il manoscritto preso in esame non è altro che la trascrizione, sia pure con qualche variante, di una precedente raccolta statutaria del Trecento, andata perduta, ma della quale è stata ampiamente dimostrata l'esistenza⁴.

Oltre a questa disposizione, sia pure importante, non risultano altri documenti riguardanti le meretrici del Quattrocento; neppure le cronache urbinati di allora e gli archivi locali forniscono notizie più dettagliate. Nel secolo successivo, invece, le testimonianze si fanno più numerose e particolareggiate, tanto da consentire una più ampia visione del problema.

Il primo documento concernente le *meretrici* e le *cantoniere* è un provvedimento del duca Guidubaldo da Montefeltro, emanato il 27 giugno 1507, che le obbliga a contrassegnare il manto bianco, che usano portare sul capo o sulle spalle, «cum doi verghe negre de banbagia de larghezza de doi dita» e proibisce loro di occupare in chiesa i banchi o banchetti d'altare, riservati alle «donne dabene», obbligandole ad inginocchiarsi «simpliciter in terra» (appendice, 2). È evidente il proposito di operare una distinzione ben chiara fra le donne «dabene» e le altre, costrette non solo a portare i segni distintivi della propria condizione nell'abbigliamento, ma anche a starsene separate.

Nel Consiglio comunale del 9 aprile 1510, poi, si prospettano misure ancora più restrittive. Non si ritiene più sufficiente che le meretrici siano ben distinguibili dalle altre donne, ma si propone di proibire loro la libera circolazione in città al fine di salvaguardare la moralità pubblica: «Itemque opportune providetur pro honore Civitate quod meretrices publicae non maneant per totam civitatem»⁵.

Passano però alcuni anni senza che vengano emanate disposizioni concrete in tal senso, fino a quando, cioè, alcuni cittadini ripropongono il problema delle prostitute, intervenendo in varie sedute consiliari degli anni 1513 e 1514⁶; essi si lamentano del comportamento di queste donne «di mal costume» che offendono con la loro presenza le donne oneste, chiedendo pertanto l'allontanamento di quelle che abitano in certi punti della città e proponendo che in ogni rione operi una commissione per esaminare il problema.

Sensibile alle proteste avanzate, il duca Francesco Maria I della Rovere emana nel 1514 due decreti contro le meretrici. Il primo (gennaio 1514) tende ad allontanare le prostitute almeno da alcune zone della città non specificate nel

documento, ma ove la loro presenza doveva risultare particolarmente offensiva o fastidiosa. Esso stabilisce che nessun cittadino possa concedere in affitto case alle meretrici senza previa autorizzazione dei Priori e degli Ufficiali della Guardia; per i trasgressori è stabilita una multa di due ducati d'oro da pagarsi subito senza attendere alcun processo (appendice, 3).

Il secondo decreto (28 giugno 1514) ribadisce le disposizioni già emanate, vale a dire quella che proibiva alle prostitute di circolare in città vestite con abiti usuali alle «donne honeste et da bene», con l'obbligo invece, di portare in capo il panno bianco listato con il nastro nero ben visibile; l'altra relativa al divieto di sedere in chiesa sulle panche riservate alle donne oneste (appendice, 4).

È evidente che tali disposizioni tendevano ad essere dimenticate e le autorità si vedevano costrette, di tanto in tanto, a ribadire per richiamare all'osservanza dei regolamenti, come confermano i bandi degli anni 1533 e 1534 che, appunto, rinnovano sempre gli stessi divieti (appendice, 5, 6 e 7).

Nel 1559 vengono pubblicati per la prima volta a stampa gli Statuti urbinati⁷; in essi figurano tre provvedimenti relativi alle meretrici che riassumono in maniera sistematica le norme emanate in precedenza.

In primo luogo, nella rubrica intitolata espressamente *De Meretricibus*, si ribadiscono sia l'obbligo di abitare «in loco postribuli publici deputati seu deputandi» dalle autorità cittadine, sia il divieto di occupare nelle chiese i posti destinati alle donne oneste⁸.

Poi, alla rubrica *De rixantibus cum meretricibus*, ricompare la norma già presente nel manoscritto degli Statuti quattrocenteschi, che assicurava l'impunità a chi maltrattasse o aggredisse le prostitute, a meno che le uccidesse. Le autorità ritennero evidentemente di doverla confermare al momento della pubblicazione a stampa degli Statuti; anzi, essa risulta rafforzata da quanto si legge nella rubrica immediatamente precedente, *De adulterio, incestu, stupro, et sodomia*: «Statuimus et ordinamus, quod quicumque per vim et violentiam libidinose carnaliter cognoverit aliquam mulierem maritatum, vel non maritatum, quae meretrix publica non sit, aut consueta peccare in suum corpus, capite puniatur ita et taliter quod moriatur»⁹. L'eccezione prevista per le meretrici, accomunate in questo caso alle donne la cui condotta fosse notoriamente scandalosa, è un segno evidente della profonda discriminazione non solo sociale operata nei loro confronti.

Nella stessa rubrica è presente un'altra norma contro le prostitute. Essa specifica che è lecito tenere in casa donne, sposate o nubili, regolarmente stipendiate per i vari servizi casalinghi o altre analoghe prestazioni, purché siano consenzienti le donne stesse e i loro parenti; si proibisce invece di ospitare prostitu-

te «pro copula». In tal caso il trasgressore è multato per la somma di ben 25 ducati, fermo restando l'obbligo di cacciarle immediatamente da casa (appendice, 9).

A questo punto si può affermare che la legislazione urbinata riguardante le meretrici ha ormai acquisito le sue caratteristiche fondamentali, tanto che di qui in avanti sarà più opportuno prescindere dall'ordine cronologico dei provvedimenti e seguire nella loro evoluzione le direttive principali di una politica tesa, da un lato, ad isolare le prostitute, obbligandole ad alloggiare in un determinato quartiere e ad indossare particolari contrassegni della loro condizione, dall'altro, come si vedrà in seguito, a reprimere ogni forma di scandalo e di immoralità che turbi l'ordine pubblico.

La discriminazione secondo la quale chi aggrediva o violentava una prostituta non poteva essere perseguito penalmente (mentre se si trattava di una donna onesta egli era addirittura punito con la morte) fu formalmente cancellata entro la fine del Cinquecento, in quanto ormai inadeguata ai tempi, anche se la violenza contro una donna che «non fosse di buona fama» continuò ad essere ritenuta un crimine meno grave rispetto alla stessa violenza operata contro una donna onesta, come testimoniano ancora, nel 1638, le disposizioni del cardinal legato Barberini (appendice, 20).

Il 3 settembre 1592, il duca Francesco Maria II della Rovere, ritenendo «poco ragionevole et conveniente» la rubrica XL del quinto libro degli Statuti, che non solo non tutelava i più elementari diritti delle meretrici, ma addirittura, garantendo l'impunità dei malintenzionati, finiva col favorire scandali e disordini, la abolisce disponendo che coloro i quali in qualsiasi modo offenderanno le meretrici siano semplicemente puniti secondo l'entità del fatto; di conseguenza invita le autorità ed i giudici ad attenersi rigorosamente per il futuro al suo volere (appendice, 14).

La preoccupazione di Francesco Maria II non nasce semplicemente da un sentimento umanitario di giustizia nei confronti delle prostitute, ma da motivi più concreti: dalla fine del Cinquecento doveva essere diventato di moda «lavare» le offese amorose con il sangue. Questo costume è illustrato dalle parole con le quali lo stesso duca si esprime in una ordinanza del 26 agosto 1587: «Li scandali che bene spesso vediamo seguire di quelli, che sotto pretesto di favorire l'innamorate loro, li sparano gli Archibugi in faccia con morte, o ferite di quelle, meritano rigoroso risentimento», cioè la pena di morte o la confisca di tutti i beni per il contumace¹⁰. Anche se questo documento non si riferisce espressamente alle meretrici, esso è indicativo di un atteggiamento tracotante e violento, da bravi insomma, tipico dell'epoca, sicuramente diffuso anche nell'am-

biente delle prostitute, che il duca si preoccupa di prevenire proibendo e reprimendo severamente litigi e duelli sorti per «cause d'onore».

Il bando di Francesco Maria II non elimina il costume, generalmente diffuso, di risolvere con un duello le controversie private, specie se di origine amorosa, anzi, l'abitudine si rafforza nel Seicento. In questo secolo, in effetti, non si incontrano più disposizioni volte a regolare il comportamento delle meretrici e a frenare gli scandali da esse provocati; al contrario, ci si preoccupa di aspetti per così dire marginali del problema, quali appunto le eventuali liti tra uomini suscitate da motivi di gelosia e risolte sbrigativamente con le armi; problemi risolti, in definitiva, proibendo l'uso delle armi. Così, sullo scorcio del secolo, tre bandi pubblicati in tempi ravvicinatissimi riguardano appunto la *Prohibitione di far l'Amore con Armi, accompagnar armato le Favorite, e regalarle*; essi sono emanati rispettivamente il 16 febbraio 1690 dal cardinal Pallavicini, il 5 ottobre 1690 dal cardinal Cantelmi, rinnovato il 2 ottobre 1694 dal cardinal Astalli¹¹. In questi documenti non si parla di pubbliche meretrici, ma risulta evidente dal testo dei bandi che le favorite non sono altro che cortigiane di rango.

Anche se non esistono disposizioni precise al riguardo, sicuramente le autorità cittadine avevano il potere di allontanare dalla città le prostitute che con il loro comportamento turbassero l'ordine pubblico. Lo stesso Francesco Maria II non si fece scrupolo di usare il suo potere per punire quelle che suscitavano scandali o corrompevano i giovani di buon casato, come confermano due episodi.

Nel 1598 Pietro Vagnarelli, appartenente ad una nota famiglia urbinata, supplica il duca Francesco Maria II affinché si prendano provvedimenti contro donna Porzia meretrice pubblica, che con le sue arti amatorie ha distolto il figlio diciassettenne Vagnarello dalla retta strada: a nulla sono serviti i rimproveri e le esortazioni di ogni genere. Al Vagnarelli non resta che appellarsi all'autorità ducale per evitare ulteriori scandali e il disonore della famiglia. Così il duca, sensibile a tale richiesta, il 7 dicembre 1598 scrive al luogotenente di Urbino, biasimando il comportamento di Porzia, che avvia i giovani alla corruzione, ed ordina che siano presi gli opportuni provvedimenti affinché tali immoralità non abbiano a ripetersi (appendice, 16).

Il 19 febbraio 1601 il medesimo duca fa richiamare all'ordine donna Lucilla di Cagli e sua madre, ambedue meretrici in Urbino, perché pongano un limite alla vita licenziosa che conducono; nel caso l'avvertimento non dovesse risultare sufficiente si dovrà infliggere alle due donne un tale castigo «che li servirebbe per ricordanza di vivere con più quiete, e di non seminar zizanie, et discordie per tutto il resto delle vite loro» (appendice, 18).

La minaccia non è di poco conto e certo Lucilla e la madre dovevano averla combinata grossa, ma non si sa di che si tratti, a meno che il duca non fosse stato informato segretamente di uno scandalo divenuto di pubblico dominio solo tre mesi dopo, nel quale, appunto, è coinvolta una meretrice di Cagli che potrebbe essere la medesima Lucilla.

Infatti, il 14 maggio 1601 il frate Agostino di Bernardo, lettore di San Domenico e correttore della Compagnia della Grotta, in base alla testimonianza di tre confratelli, denuncia al duca Francesco Maria II alcuni fatti scandalosi accaduti in seno alla Compagnia durante il governo del canonico Martinelli. Padre Agostino sollecita il duce perché incarichi il suo Luogotenente di indagare segretamente su come siano andate le cose in modo da tutelare il buon nome della pia istituzione. Tra le dodici «accuse» elencate dal padre qui interessano solo l'ottava e l'undicesima. Nell'ottava, infatti, si accusa il canonico Martinelli «che per difetto suo nella distribuzione delle Pagnotte benedette alcune picciette sono andate in mano di meretrici e d'altre persone a quali non conveniva per non essere della Compagnia, e senza saputo e contro volontà del predicatore». Più esplicita e più grave sotto certi aspetti è l'undicesima «accusa», secondo la quale il confratello Gabriele Tiboni «in hora straordinaria et in quadragesima ha condotto nell'Oratorio della Grotta la Cagliese meretrice e ch'el Governatore Martinello era nella loggia solo, mentre vi fu condotta, dove anco egli vi entrò»¹². Le accuse riferite da padre Agostino a Francesco Maria II furono lette ad alta voce nel consiglio della Compagnia della Grotta, in modo che i confratelli potessero votare per l'espulsione dei colpevoli; ma si preferì limitarsi ad escluderli dalle cariche nella Compagnia.

Anche i legati apostolici, subentrati al governo dello Stato dopo la morte dell'ultimo duca urbinato, provvidero ad allontanare dalla città le prostitute che con il loro comportamento provocavano scandali o disordini. Ad esempio, nel 1647 il Cardinal Cybo, informato della cattiva condotta morale delle prostitute, ordina al suo luogotenente di Urbino di esiliare dalla città una certa Caterina di Santa, meretrice, che in caso di disobbedienza dovrà essere punita con colpi di frusta (appendice, 21).

Sono trascorsi appena pochi giorni che il cardinale legato ordina ancora di porre riparo alla «cattiva vita» di Caterina, detta la Bionda, e di Maddalena, alias la Pittora, che abitano al Monte in una stradina poco distante dal convento della Santissima Trinità: il loro comportamento immorale è assai disdicevole per le ragazze che abitano nei paraggi, ed anche per i Padri Gesuiti alloggiati nel Convento¹³, pertanto si provveda ad allontanare le due donne da quel luogo minacciando la pena che si riterrà opportuna (appendice, 22 e 23).

Infine, il 25 luglio 1654, il cardinal legato Widman comanda al podestà e al luogotenente di intervenire per appianare la rivalità creatasi tra Fortuniano Penci e il Barigello a causa dei comuni rapporti con una certa «Donna detta la Mora» e li autorizza, se lo riterranno opportuno, ad esiliare la donna dalla città e dal territorio di Urbino¹⁴.

Un secondo elemento costante delle norme che regolano il comportamento delle meretrici è rappresentato dalla creazione di un apposito quartiere a loro riservato. Come s'è visto, gli statuti pubblicati nel 1559 parlano di un «*postribulum publicum*», ma, poiché nessun documento anteriore parla della sua creazione, si può desumere che nel 1559 esso fosse ancora «*deputandum per Consilium et dominos Priores Urbini*» piuttosto che già «*deputatum*». In effetti l'ordinanza del gennaio 1514 (appendice, 2), si limita a sottoporre all'autorizzazione delle autorità i contratti di affitto stipulati con le meretrici, ed anche il decreto del 1533 (appendice, 5) definisce semplicemente il «*pian del Monte loco solito et consueto de simil persone*». È evidente che lo scopo era quello di isolare le meretrici, ma i provvedimenti adottati erano ancora limitati ed i risultati modesti: le prostitute continuavano ad agire in vari punti della città ed anche nelle contrade dove risiedevano «*donne d'honore et putte da marito*», probabilmente con scandalo dei cittadini.

Il progetto di «*postribulum publicum*» adombrato negli Statuti del 1559 fu compiutamente realizzato dieci anni dopo. Il 3 ottobre 1569 il duca Guidubaldo II emana un decreto contenente misure assai aspre: egli ordina che nella stessa giornata di pubblicazione del bando tutte le meretrici sparse nelle varie zone della città lascino le case ove risiedono per trasferirsi senza alcuna eccezione in località detta «*Pian del Monte*». I proprietari delle case debbono provvedere a scacciarle per non incorrere nella penalità di 200 scudi con tre tratti di corda e perdita della casa stessa; per le prostitute, invece, qualora oppongano resistenza, la pena è di 25 scudi e la frusta. Nelle stesse pene incorreranno quanti, in avvenire, affitteranno case alle meretrici. Seguono altre misure necessarie a procurare una sistemazione alle sfrattate. Si ordina, infatti, a tutti i proprietari delle piccole case poste nel «*Pian del Monte cominciando al cantone della chiesa sino in capo*», di sgomberarle delle «*robbe*» per affittarle ad un prezzo ragionevole alle meretrici sfrattate; gli stessi proprietari devono anche impegnarsi entro il termine di quindici giorni «*d'alzar quelle casette et redurle in modo che si possino habitare*» per non incorrere nella pena di 100 ducati e due tratti di corda con l'immediato esproprio della «*casetta*», che verrà poi concessa ad altre persone disposte ad eseguire i lavori necessari (appendice, 11).

Non è semplice stabilire quale esattamente fosse la zona destinata alle mere-

trici. La fonte parla genericamente di Piano del Monte, cioè dell'attuale Piazza Roma; la scelta parrebbe molto oculata, si tratta infatti di un quartiere piuttosto periferico rispetto al centro storico, sito nei pressi di una porta di accesso alla città, che non doveva essere particolarmente frequentata poiché non vi confluivano strade provenienti da centri importanti; le costruzioni, adibite a magazzini, dovevano essere appunto sgombrate «per redurle in modo che si possano abitare». Con «cominciando al cantone della chiesa sin in capo», si alludeva ad un luogo comunemente noto ai cittadini di allora ma non ovvio per chi cerchi di individuarlo ora, dato che nel «Piano del Monte» esistevano due chiese: la Santissima Annunziata, poi assorbita nel convento dei Carmelitani Scalzi e la Santissima Trinità con l'attiguo convento, che sorgeva nel luogo dell'attuale Liceo Classico e Scientifico. È tuttavia probabile che qui ci si riferisca alla chiesa dei Carmelitani: proprio dal suo angolo, infatti, parte una strada stretta, via dei Maceri, che costeggia da un lato il fianco sinistro del convento e dall'altro una serie di case, piccole ad un sol piano, simili appunto a magazzini ristrutturati in abitazioni¹⁵. Inoltre, anche se in altri documenti sono citati con una certa frequenza la chiesa e il convento della Santissima Trinità, l'ipotesi che il quartiere delle meretrici avesse il suo centro in via dei Maceri è confermata dalla vicinanza al vicolo di Santa Margherita, dove, come si vedrà in seguito, le Convertite avevano una «camera lunga... detta Refugio», destinata senza dubbio ad accogliere le prostitute in pericolo, malate o desiderose di uscire dalla loro condizione.

Il provvedimento di Guidubaldo, nonostante la sua severità o non fu applicato alla lettera, oppure, con il passare del tempo, venne perdendo di efficacia. Da documenti posteriori al 1569 risulta infatti che alcune meretrici continuavano ad abitare nel centro cittadino. Nel 1581, certa donna Dianora meretrice dispone nel suo testamento di pagare l'affitto alla proprietaria della casa ove abitava «sita in civitate Urbini in Burgo Montis»¹⁶; donna Aurelia di Bastiano meretrice risulta nel 1594 debitrice verso la Cappella Musicale di 35 grossi «per il nolo della casa di San Bartolo, qual'ha tenuto a soli tre mesi e mezzo e sin a dì 15 settembre prossimo passato a grossi 10 il mese», debito che nel 1599 non risulta ancora saldato¹⁷. Infine, nel testamento di Giovanni Battista Genghi, stilato nel 1595, è citata Cassandra meretrice, che «abitava al presente in San Bartolo»¹⁸.

È probabile che tali casi si riferiscano a meretrici di un certo rango che godevano di particolari privilegi, ma è certo che tutte mal sopportavano la reclusione in un ghetto e pertanto, nonostante le proibizioni, sfuggivano ad ogni controllo e continuavano a circolare liberamente per la città.

Così, nel febbraio 1579, il luogotenente d'Urbino, con l'approvazione del duca Francesco Maria II, deve pubblicare un nuovo editto che non solo ribadisce l'isolamento delle prostitute confinate in Pian del Monte, ma addirittura vieta loro di fermarsi nelle «botteghe e strade pubbliche, nel far bagordi o altri atti disonesti»; esse infatti «devono starsene nel Piano del Monte e di quello non scappare se non per cose necessarie» (appendice, 12).

Il luogotenente poteva comunque concedere il permesso di allontanarsi dal loro quartiere alle meretrici che abbandonassero il loro mestiere, come nel caso di Bartolomea Liana. Costei, nel 1599, rivolge una supplica al duca raccontando la sua triste vita: avendo perso giovanissima i genitori e trovandosi in miseria, era stata avviata contro sua volontà alla prostituzione, ma dopo un certo tempo, «per gratia et bontà de Dio s'è fermamente risolta di vivere onestamente» e con il denaro guadagnato ha acquistato una casa sita sopra il Porticale del Borgo del Monte¹⁹, ma alcuni abitanti della zona le impediscono di andarla ad abitare. Pertanto donna Bartolomea supplica il duca affinché l'aiuti a superare tali difficoltà, visto che il luogotenente, forse per evitare guai maggiori, ancora non le ha dato licenza «che possi andare ad habitare in detta sua casa». Il duca, sensibile alle suppliche e forse desideroso di incoraggiare una prostituta ravveduta, sollecita il luogotenente in Urbino a prendere in esame il memoriale di Bartolomea Liana e a risolvere il caso secondo giustizia (appendice, 17).

La protesta dei vicini di Bartolomea Liana non è isolata. Se alle autorità competeva disciplinare e contenere il comportamento delle prostitute, alla cittadinanza toccava convivere quotidianamente con esse e pertanto si può immaginare che i rapporti non fossero spesso di buon vicinato; anzi, alcuni documenti testimoniano che litigi e scandali dovevano essere all'ordine del giorno. Da una testimonianza si apprende, ad esempio, il caso di donna Vittoria, detta la Secca, e di donna Camilla meretrice, che, nel 1593, stanche delle continue baruffe, dichiarano innanzi al notaio di porre fine ai loro frequenti litigi (appendice, 15). È pertanto naturale che i cittadini non gradissero la vicinanza delle prostitute.

Chiara, su questo punto è una serie di documenti che, indirettamente, testimoniano come l'obbligo di risiedere nel Piano del Monte sia rimasto in vigore per tutto il Seicento. Ad esempio gli abitanti di via San Domenico, sita di fronte al Palazzo Apostolico, implorano nel 1667 il cardinal legato Rasponi perché impedisca ad Antonia la Squizza ed a sua madre, ambedue «pubbliche meretrici», di andare ad abitare in una casa appartenente a Girolamo Rossi, in cui esse hanno già trasferito di notte le loro «robbe» senza il necessario permesso del podestà, anzi approfittando della sua assenza da Urbino (appendice, 26). Con-

tro quelle stesse meretrici aveva già protestato un gruppo di donne decisamente contrarie ad averle vicine di casa a causa del loro comportamento scandaloso e della loro «lingua mordace» (appendice, 25).

Altra protesta generale è quella che alcune «donne maritate» inviano al legato Rubini, per biasimare la condotta di donna Caterina detta Gion Piera (appendice, 27).

Accenni al comportamento turbolento e scandaloso delle meretrici ricorrono anche in altri provvedimenti di carattere generale attinenti alla pulizia della città: la notifica luogotenenziale dell'8 luglio 1586, vieta di gettare immondizie o altri rifiuti nei pressi della chiesa della Trinità e proibisce «[...] né meno donne di disonesta vita in detta Chiesa né fuori a diece braccia fermarvisi a fare ciarlerie o altri bagordi, o chiassi tanto di giorno come di notte sotto pena di diece scudi e tre tratti de corda per ciascheduno e ciascheduna volta»²⁰.

Un altro obbligo imposto alle meretrici già con il decreto ducale del 1507 (appendice, 2) è quello di portare il segno distintivo della loro condizione. Gli statuti non citano assolutamente questo obbligo, ma ciò non significa che fosse caduto in disuso, visto che ricompare nelle ordinanze suntuarie emanate dal Cinquecento in poi.

Già in altra sede²¹ ci si è occupati dei provvedimenti contro le spese eccessive ed in particolare contro il lusso, che iniziano nella seconda metà del Cinquecento, certo suggeriti dalle condizioni economiche divenute precarie²², e continuano per tutto il XVII secolo. Le ordinanze suntuarie interessano tutte le categorie sociali, ma qui si ricordano brevemente solo le disposizioni che riguardano espressamente le meretrici pubbliche.

Il primo regolamento, 1563, così dispone nel paragrafo dedicato alle *Meretrici*: «Che le meretrici o cantoniere non possino portare vesti né altra cosa de drappi di seta d'alcuna sorte, et che parimenti non possino portare veste listate di veruna sorte de drappi, che non possino portare né collane, né anelli, né pendenti all'orecchie, né perle, né oro batuto, come sono tericche e rosette; né panigelli d'ortichino, né velli, né mantelli, né bottoni d'oro tirato né argentato di veruna sorte, et non possino portare alcune delle cose vietate di sopra, et inoltre sia tenuta ciascuna di esse portar in ogni tempo una centa turchina che penda dinanzi un braccio, et habbi in testa dessa centa una frangia rossa»²³.

Dunque, è ribadito espressamente l'obbligo di indossare un contrassegno che qualifichi a prima vista le meretrici, anche se il «panigello» listato di nero imposto da Guidubaldo da Montefeltro nel 1507 è sostituito dalla «centa turchina». Meraviglia un po' l'impegno con il quale il legislatore elenca scrupolosamente gioielli ed abiti di lusso proibiti alle prostitute: sembra logico dedurne

che almeno alcune potevano permettersi una certa eleganza.

Il 3 ottobre 1584 Francesco Maria II approva una seconda «Riformanza del vestire»²⁴, ma tralascia le norme riguardanti le meretrici, tanto che la Comunità di Urbino si rivolge al duca perché dia ordine di aggiungere un capitolo in cui sia ben specificato come esse debbano vestirsi e quali contrassegni debbano portare per farsi distinguere dalle altre donne, sia quando passeggiano per le vie delle città sia quando si recano in chiesa. Questa volta la «centa turchina» è di nuovo sostituita dai «morioni con la punta aguzza» (appendice, 13).

Speciali rubriche *Delle Meretrici* ricorrono nelle *Provisioni et Decreti* di natura suntuaria pubblicati negli anni 1608, 1613 e 1709. In pratica si ripetono sempre le medesime disposizioni che sono poi queste: «Si raccomanda, et proibisce alle pubbliche meretrici de poter portare, et usare oro, et argento, perle, et gioie di qual si voglia sorte. Solo se le permette un anello d'oro o di argento, che con la pietra non passi il valore di doi scudi. Si proibisce assolutamente alle medesime il portamento et uso di qual si sia drappo de seta ancorché permesso; riservatali solamente il zendalo [si tratta di un drappo sottile, un vero e proprio velo di seta] et il capello da portare in capo»²⁵. Nonostante le numerose proibizioni si tratta di disposizioni indubbiamente più indulgenti rispetto a quelle cinquecentesche; come si noterà, infatti, è scomparso l'obbligo di indossare il contrassegno della categoria.

Quanto all'atteggiamento ufficiale della chiesa urbinata in merito al problema, nulla si può dire per mancanza di documentazione²⁶; si sa solo che a combattere la prostituzione contribuirono gruppi ed istituzioni con finalità religiose.

Ovviamente alcuni predicatori quaresimali nei loro sermoni stigmatizzavano la prostituzione. E a ciò si collega un fatto clamoroso verificatosi nel 1535²⁷: alcune donne licenziose, invase da zelo religioso per la parola di un predicatore, decisero di redimersi con la preghiera e la completa dedizione a Dio. In un primo tempo esse furono provvisoriamente ospitate, a spese della «pia Pellegrina Giovanna Romana», nell'ospedale della Fraternita di Pian del Mercato²⁸, ma i locali erano poco adatti, perché frequentati da stranieri di passaggio. Perciò, dopo tre giorni, la duchessa Eleonora Gonzaga, certo apprezzando il ravvedimento delle donne, affittò per loro una casa nei pressi dell'Ospedale, ed in seguito, il 9 agosto dello stesso anno 1535, acquistò con il duca Francesco Maria da Pietro Ranieri una casa nella Piola di Santa Lucia. Questa, organizzata come un vero e proprio monastero, denominato delle Monache Convertite del Gesù, fu affidato a due suore regolari del convento della Torre di Urbino e, il 4 ottobre, fu anche benedetto dall'arcivescovo Giacomo Narducci. Con il tempo altre «donne smarrite» seguirono il pio esempio, tanto che il numero delle

suore arrivò a 35, creando qualche problema logistico. Così, nel 1565 il duca Guidubaldo II chiese ed ottenne dal pontefice Pio IV l'antico ospedale di Santa Maria della Bella²⁹, tenuto fino ad allora da una omonima compagnia di confratelli, i quali cedettere alle monache oltre ai locali anche i pochi beni posseduti. Grazie all'acquisto da parte del duca di sette case adiacenti e dopo i necessari lavori di adattamento, il 23 luglio 1565 le suore si trasferirono solennemente dalla casa della Piola di Santa Lucia nella nuova residenza, assumendo anche il nome di Monache Convertite di Santa Maria della Bella. Il convento ebbe vita fino al 1850, quando, a causa del numero assai ridotto di suore, il pontefice Pio IX lo soppresse per far posto ad un orfanotrofio femminile³⁰.

Nel corso degli anni entrarono nel monastero non soltanto meretrici pentite, ma anche giovinette di buoni costumi, che dovevano portare una dote oltre al personale corredo. Ciò nonostante il convento non ebbe vita economica facile, malgrado i lasciti frequenti³¹, esso fu spesso costretto a vivere della carità cittadina. Negli statuti e nei Decreti ducali, infatti, capita spesso di leggere che una parte del danaro riscosso con le penalità applicate ai trasgressori di questa o quella disposizione, viene devoluto al Monastero delle Convertite³².

Molti documenti pongono in evidenza le misere condizioni di vita delle monache: ad esempio, nel 1654, anno forse particolarmente magro, il governatore del monastero, non sapendo più a chi rivolgersi, implorò disperato aiuto al cardinal legato Widman perché intercedesse presso gli abbondanzieri della Comunità per ottenere in prestito un quantitativo di grano onde sfamare le religiose che da tre giorni non avevano più pane. La richiesta venne accolta benevolmente ed accettata con le dovute garanzie di restituzione (appendice, 24).

La memoria manoscritta conservata nella busta 179 dell'Archivio della Biblioteca Universitaria di Urbino elenca minutamente lasciti e beni del monastero; il più interessante riferimento è quello descritto a c. 389v: «Una camera lunga a Santa Margarita detta il Refugio», sulla quale occorrerà tornare in seguito a proposito di un episodio avvenuto nel 1634, quando un gruppo di donne, pentite dei loro trascorsi, si ritirerà per pregare e fare penitenza. In effetti, i casi di prostitute decise a redimersi non dovevano essere rari, sia che ciò avvenisse per loro spontanea iniziativa sia in seguito a campagne moralizzatrici promosse da religiosi, come nel citato caso di Bartolomea Liana, decisa da abbandonare il mestiere per ritirarsi nella sua casa in via del Porticale.

Nel 1634, padre Innocenzo di Napoli, frate francescano che teneva ad Urbino i sermoni quaresimali, durissimi contro la lascivia e la corruzione dei costumi, propose al gonfaloniere di far pagare dalla Comunità il nolo di una casa

ove ospitare le «povere convertite che, pentite de loro falli, vogliono ritirarsi, e far penitentia de loro peccati». La proposta, avanzata nel Consiglio comunale del 26 marzo 1634, fu accettata all'unanimità e si deliberò di erogare 40 scudi per la durata di due anni. La somma doveva servire a compensare il personale che si sarebbe preso cura delle donne oltre che a pagare l'affitto della casa. Tutti i partecipanti al Consiglio comunale, anzi, ritenendo tale iniziativa molto interessante e atta a frenare l'invasione delle meretrici, pregarono il gonfaloniere di complimentarsi con padre Innocenzo, assicurandolo che se l'iniziativa avesse dato i buoni risultati sperati, la Comunità avrebbe sovvenzionato ancora un'opera tanto pia e caritatevole (appendice, 19).

È da supporre che l'esperimento abbia avuto buon esito, perché allo scadere dei due anni le «Convertite del Rifugio» inviarono un memoriale alla Comunità per chiedere di nuovo il pagamento dell'affitto della casa, ottenendo «che si continui a fare detta carità di pagare 20 scudi l'anno per il nolo della casa del Refugio»³³.

È opportuno chiarire che le «povere Convertite del Refugio» non vanno confuse con le Convertite di Santa Maria della Bella, delle quali s'è detto in precedenza. Queste, infatti, risiedevano nel monastero di via Saffi (ufficialmente riconosciuto fin dal 1535), mentre quelle non seguivano alcuna regola monastica ed erano semplicemente alloggiate nella «casa del Refugio». Proprio questa casa costituisce l'unico legame fra i due gruppi di convertite. Infatti, come si è già detto, il monastero di Santa Maria della Bella possedeva «una camera lunga a Santa Margarita detta il Refugio»³⁴; d'altra parte la «casa del Refugio» era sicuramente ubicata lungo l'omonima via³⁵, cioè proprio nella zona di Santa Margherita; sembra logico dedurre che si tratti del medesimo edificio, di proprietà del monastero delle Convertite, che ne avrebbe concesso l'uso alle «Convertite del Refugio» dietro pagamento di un modesto canone. Il «Refugio», in conclusione, era una sorta di luogo di redenzione, proposto e animato dal predicatore francescano Innocenzo da Napoli, tanto è vero che la Comunità è intenzionata a sospendere le sue sovvenzioni qualora «l'opera cesserà col andarsene delle Meretrici».

Anche altre istituzioni religiose aiutavano le meretrici desiderose di redimersi. La Confraternita del Corpus Domini, ad esempio, nel maggio 1645 concede una elemosina di 10 scudi a Girolama di Giacomo «che intendeva farsi monaca dopo essersi ritirata dalla mala vita»³⁶.

Come s'è visto, donna Aurelia di Bastiano meretrice, nel 1594 deve alla Cappella del Santissimo Sacramento «grossi trentacinque ... per il nolo della casa di S. Bartolo, qual'ha tenuto solo tre mesi e mezzo e sin adì 15 settembre pros-

simo passato, a grossi 10 il mese». E la Cappella non doveva essere troppo fiscale nei confronti di donna Aurelia se ancora nel 1602 essa risulta debitrice di «scudi uno e bolognini quarantacinque»³⁷.

D'altra parte, alcune tra le meretrici (pentite o meno del loro passato licenzioso) disposero che i loro beni, o parte di essi, andassero ad enti religiosi o ad istituzioni caritative della città, e non mancarono nei loro testamenti di raccomandare l'anima a Dio, esprimendo la volontà di essere sepolte in chiesa o disponendo un legato per messe di suffragio. Così, nel 1559, Betta la Bella lascia certi suoi beni non precisati alla Confraternita del Corpus Domini per istituire un legato di messe³⁸. Donna Eleonora, alias Dianora meretrice d'Urbino, nel testamento stilato nel 1581 «raccomanda l'anima sua all'onnipotente Iddio et quando lei morirà vuole chel suo corpo sia sepolto nella chiesa di San Sergio de Urbino»³⁹. Anche «donna Antonia, che era già meretrice», il 19 giugno 1590 lascia alla Cappella del Santissimo Sacramento cinque fiorini³⁸.

Un caso analogo è quello di Giovanni Battista Genghi. Nel testamento stilato l'11 giugno 1595, prima di partire per la guerra con le truppe del duca Francesco Maria II della Rovere al servizio del Re Cattolico, tra i tanti lasciti volti a regolare pendenze o elargire elemosine a varie istituzioni religiose, il ricco giovane ricorda donna Cassandra, alias Cassandrina, meretrice, abitante, come s'è visto, in San Bartolo, e con cui aveva «havuto sua pratica», lasciandole trecento fiorini e quattro paia di lenzuola purché entri nel monastero delle Convertite; in caso diverso il lascito sarebbe stato ridotto a cento fiorini e a due sole paia di lenzuola⁴¹.

Questa rassegna termina qui. Come si è potuto vedere, la documentazione rintracciata non ha permesso di approfondire molti aspetti, ma a questo proposito va ricordato che molti documenti sono andati perduti non solo per incuria ma anche, parrebbe, per l'eccessiva esuberanza di alcuni cittadini che, in occasione di ricorrenze o feste particolari, per favorire l'allegria generale, non trovavano di meglio che alimentare i loro falò con carte e scritture prelevate da uffici e archivi. È quanto si ricava da una lettera riservata del duca Guidubaldo II della Rovere indirizzata nel 1558 al suo luogotenente di Urbino, per pregarlo di sorvegliare affinché non si ripetano fatti del genere in occasione del prossimo parto della duchessa, consigliando di porre al sicuro i documenti più importanti nel monastero di Santa Chiara (appendice, 8). Non si tratta di una testimonianza isolata: un'altra viene da una lettera allegata al quinto volume dei Decreti ducali (appendice, 20).

Note

Nel corso dell'articolo sono state usate le seguenti abbreviazioni: A.C.D. = Archivio della Confraternita del Corpus Domini, Urbino; A.C.M. = Archivio della Cappella del Santissimo Sacramento, Urbino; A.S.U. = Archivio di Stato, Urbino; B.U.U., F.C. = Biblioteca Universitaria, Urbino, *Fondo comunale*.

¹ Il tema della prostituzione - come quello della schiavitù domestica, della stregoneria e di altre «ricorrenze» più o meno ghiotte della vita femminile - non è storiograficamente nuovo ed è stato svolto da molteplici punti di vista e con tagli diversi a seconda delle suggestioni ideologiche e delle mode. La bibliografia è vasta e, a solo titolo di esempio, si possono ricordare P. Lacroix-Dufour, *Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde*, Bruxelles 1861; G. Rezasco, *Segno delle meretrici*, in «Giornale linguistico», XVII, 1890; D. Le Pileur, *La prostitution du XIII^e au XIV^e siècle*, Paris 1908; P. Pecchiai, *Donne del Rinascimento in Roma*, Padova 1958; J.-J. Servais e J.-P. Laurent, *Histoire et dossier de la prostitution*, Paris 1965 (con bibliografia); P. Larivaille, *La vie quotidienne des courtisanes en Italie au temps de la Renaissance (Rome et Venise, XV^e et XVI^e siècles)*, Paris 1975; G. Cipriani, *Le «Zimarrine» e l'«Offitio dell'Honestà» nella Firenze di Cosimo II de' Medici*, in «Ricerche storiche», VIII, 3, 1978, pp. 801-812; D.L. Stiefelmeir, *Sacro e profano: note sulla prostituzione nella Germania medievale*, in «Nuova D.W.F.», 3, 1977; E. Pavan, *Police des moeurs, société et politique à Venise à la fin du Moyen Age*, in «Revue historique», 264, 1980, pp. 241-288; A. Barzagli, *Donne o cortigiane? La prostituzione a Venezia. Documenti di costume dal XVI al XVIII secolo*, Verona 1980; R.C. Trexler, *La prostitution florentine au XV^e siècle: patronages et clientes*, in «Annales ESC», XXXVI, 1981, pp. 983-1015; R. Villa, *Sul processo di criminalizzazione della prostituzione nell'800*, in «Movimento operaio e socialista», 3, 1981; Id., *La prostituzione come problema storiografico*, in «Studi storici», 2, 1981; S. Cohen, *Convertite e malmarritate. Donne «irregolari» e ordini religiosi nella Firenze rinascimentale*, in «Memoria. Rivista di storia delle donne», 5, 1982, pp. 46-63; L. Ferrante, *L'onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso di San Paolo a Bologna (secoli XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», 53, 1983, pp. 499-527; J. Rossiaud, *La prostituzione nel medioevo*, Bari 1984, S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione nella Firenze tardomedievale*, in Autori vari, *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*, Firenze 1988, pp. 127-147; F. Paccamiccio, *La prostituzione a Macerata nella prima metà dell'Ottocento*, in «Proposte e ricerche», 22, 1989, pp. 134-165.

² Per notizie di carattere generale sulla condizione delle prostitute nel diritto intermedio si vedano A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, vol. V, Torino, 2a ed., 1892, pp. 539-542, e *Novissimo Digesto italiano*, vol. XIV, Torino 1966, s.v.

³ B.U.U., F.C., ms. 71, *Statuta Civitatis Urbini*, cc. 372, cartaceo, rilegato in pelle incisa. All'inizio e alla fine del manoscritto risultano aggiunte quattro carte in pergamena contenenti cronache urbinati del XVI secolo: un'ampia relazione sulla morte ed i funerali della duchessa Giulia Varano (1547) e sull'arrivo in Urbino della nuova duchessa Vittoria Farnese (1548), rispettivamente prima e seconda moglie di Guidubaldo II della Rovere. Tali cronache, ed altre sparse in altri manoscritti, sono state studiate da G. Rossi e P. Peruzzi, *Cronache della prima metà del Cinquecento per la storia del ducato di Urbino*, in «Studi Urbinati» Serie B, XLI (1967), fasc. 1-2, pp. 1167-1279.

⁴ G. Luzzatto, *Comune e Principato in Urbino nei secoli XV-XVI*, in «Le Marche illustrate», V (1905), fasc. IV-V, pp. 187-199; G. L. Perugi, *La «pagina confirmationis» del Vescovo Mainardo del 1069 per la Cattedrale di Urbino*, Firenze 1917; P. Peruzzi, *Note sulla legislazio-*

ne statutaria Urbinate anteriore al secolo XV, in «Studi Urbinati» Serie A, XXXII (1963-1964), pp. 1-117.

5 B.U.U., F.C., *Registri dei Consigli Comunali*, vol. I (1506-1577), c. 29r.

6 B.U.U., F.C., *Registri dei Consigli Comunali*, vol. I (1506-1577), consiglio del 25 dicembre 1513, c. 65v; consiglio del 25 aprile e del 3 maggio 1514, cc. 68r e 69r.

7 *Statuta Civitatis Urbini*, Pisauri 1559.

8 Si veda il documento n. 10. Inoltre, per favorirne la conoscenza presso tutte le classi sociali della cittadinanza, tale rubrica è stata riportata in traduzione negli *Statuti del Comune di Urbino di cose straordinarie, tradotte di latino in volgare*, Pesaro 1559, libro V, rubrica XXXI, c. 11v.

9 I passi citati nel testo compaiono in *Statuta*, cit., libro V, rubrica XL *De rixantibus cum meretricibus*, c. 91 e libro V, rubrica XXXIX *De adulterio, incestu, strupro, et sodomia*, cc. 90-91.

10 *Decreta, constitutiones, edicta et bannimenta Legationis Urbini, nunc primum in lucem edita iussu Cardinalis Astallii Legati*, Pisauri 1696, p. 125.

11 *Decreta*, cit., pp. 125-127. L'editto del Cardinal Cantelmi fu comunicato il 7 ottobre al Luogotenente di Urbino con il relativo ordine di pubblicazione: «Luogotenente, commetterete alli due ingiunti Editti, uno de quali sopra la quiete pubblica, e l'altro estensivo col divieto di far l'amore con armi da fuoco adosso, che publicarate in affissione à luoghi soliti. Pesaro 7 ottobre 1690»: A.S.U., *Cancelleria civile e criminale*, Carteggio, anno 1690.

12 A.S.U., *Cancelleria civile e criminale*, Carteggio, anno 1601.

13 Notizie sul convento e la chiesa della Santissima Trinità, che citeremo altre volte in seguito, si possono reperire in A. Lazzari, *Delle chiese di Urbino e delle pitture in esse esistenti*, Urbino 1801, p. 136; F. Mazzini, *I mattoni e le pietre di Urbino*, Urbino 1982, p. 445. I Padri Gesuati si erano insediati nel convento della Santissima Trinità nel 1481 per volere di Federico da Montefeltro. In tempi moderni il convento fu trasformato in filanda, poi abbattuta per far posto agli attuali edifici del Liceo classico e scientifico.

14 A.S.U., *Cancelleria civile e criminale*, Carteggio, anno 1654.

15 F. Mazzini, *I mattoni*, cit., p. 445.

16 A.S.U., *Atti del notaio Giovanni Bernardo Urbinelli*, Div. II, Cass. 13, vol. 1110, c. 415r. Il borgo del Monte non va confuso con il Pian del Monte, in cui si trova via dei Maceri; viene così denominata infatti l'attuale via Raffaello con le sue adiacenze. Cfr. F. Mazzini, *I mattoni*, cit., pp. 428 ss. e 448-450. In particolare la casa abitata da donna Dianora sorgeva «iuxta stratam publicam a duobus bona Magistri Johannis Bossi muratoris, et alia notissima latera»; si veda anche la nota 39.

17 A.C.M., *Registro Mastrino*, vol. IX, cc. 108a e 177a; si veda anche la nota 37.

18 A.S.U., *Atti del notaio Giovanni Pietro Morciani*, vol. 1311, c. 256; si veda anche nota 41.

19 Si tratta di un vicolo trasverso dell'attuale Giro del Cassero che si trova in cima alla salita del Monte, via Raffaello, e conserva ancor oggi il suo antico nome; cfr. F. Mazzini, *I mattoni*, cit., p. 445.

20 A.S.U., *Atti del notaio Bartolomeo Biacchini*, Div. II, Cass. IV, vol. 1085 (1583), fasc. I, cc. n.n.

21 L. Moranti e M. Moranti, *Le leggi suntuarie del ducato di Urbino nei secoli XVI-XVIII*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», 88 (1983), pp. 133-180.

22 L. Celli, *Tasse e rivoluzione. Storia della sollevazione di Urbino contro il duca Guidubaldo II Feltrio della Rovere dal 1572 al 1574*, Torino 1892.

23 *Provisioni, Ordini et Decreti fatti per il Commune et Populo di Urbino, confirmati dallo*

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Signor Guido Ubaldo II Feltrio dalla Rovere, Duca d'Urbino, sopra il vestire de gli habitatori della Città et Comunità d'Urbino, et muodo da osservare nelle Sposalitii, parti e tener morti et sepelirli, Pesaro 1563.

24 B.U.U., F.C., Ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. III (1572-1611), cc. 108r-109v, pubblicato in L. e M. Moranti, *Le leggi suntuarie*, cit., pp. 171-175, doc. n. 10.

25 *Nuova Provisione et Riforma sopra le Pompe del vestire, et altre superfluità di spese da osservarsi nelle Città, Provincie, Terre et luoghi dello Stato del Serenissimo signor Duca d'Urbino*, In Urbino 1608, pp. 8 s.; *Nuova Provisione et Riforma per le Pompe del vestire et altre superfluità di spese...*, In Pesaro 1613, cc. nn.; *Costitutiones Ducatus Urbini a Salone Campello adnotationibus illustratae quibus accedunt consentanae decisiones Sacrae Romanae Rotae*, Romae 1709, p. 725.

26 Negli archivi ecclesiastici urbinati esisterà certamente un'abbondante documentazione in merito, ma, purtroppo, tali fonti non sono accessibili agli studiosi, come invece sarebbe auspicabile.

27 Tutto l'episodio è ampiamente narrato in una memoria manoscritta conservata in B.U.U., F.C., busta 179, fasc. XXVII, cc. 388-391.

28 Per notizie su questo antico ospedale: F. Mazzini, *I mattoni*, cit., pp. 441 ss.

29 Tale ospedale era ubicato lungo l'attuale via Saffi ed è ora stato trasformato nella sede della Facoltà di Magistero: F. Mazzini, *I mattoni*, it., pp. 521 ss.

30 Per una più ampia informazione sul monastero delle Convertite si vedano: A. Lazzari, *Delle chiese di Urbino*, cit.; B. Ligi, *Memorie ecclesiastiche di Urbino*, Urbino 1938, pp. 71 ss.; F. Mazzini, *I mattoni*, cit., pp. 521-526. Dettagliate notizie, specie sui beni posseduti dal monastero, sono fornite dalla memoria manoscritta sopra citata B.U.U., F.C., busta 179, fasc. XXVII, cc. 388r-390r.

31 Nell'Archivio di Stato di Urbino, le cui carte, provenienti tutte dall'ex Archivio notarile, vanno dal 1404 al 1860, abbondano atti e testamenti che confermano questa affermazione. A riprova di ciò, anche la memoria manoscritta conservata nella busta 179, fasc. XXVII dell'Archivio della Biblioteca Universitaria fornisce un lungo elenco di lasciti e donazioni in favore del convento.

32 B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. III (1572-1611), c. 109r, art. 18. Si tratta di una disposizione del 3 ottobre 1584. Un esempio di tale beneficio è rappresentato anche dal documento n. 12 riportato in appendice.

33 B.U.U., F.C., *Registri dei Consigli Comunali*, vol. XX (1631-1637), c. 173r.

34 B.U.U., F.C., Busta 179, fasc. XXVII, c. 389v.

35 Via del Refugio, come ancor oggi si chiama, è la prima traversa a destra di via Barocci, già San Giovanni, e si collega all'altra estremità con via Santa Margherita.

36 A.C.C.D., *Registri delle Risoluzioni*, vol. III (1640-1665), Consiglio del 16 maggio 1645, c. 28r. Frequentemente ricorrono casi analoghi, ma per ragioni di spazio, ci si limita a questo unico esempio.

37 A.C.M., *Registro Mastrino*, vol. IX, c. 108a-b; il medesimo debito è registrato al vol. X, cc. 104b, 108a, 177a. Vedi anche nota 17.

38 A.C.C.D., *Registri delle Risoluzioni*, vol. I (1461-1590), cc. 5v, 86v. «Elisabetta Ciambelrana alias la Betta Bella nuncupata et uxor Hieronymi» doveva godere di una buona situazione finanziaria; l'11 gennaio 1559 vende una casa sita «in Burgo Evaginis» a Cristoforo Giuliani di Urbino. A.S.U., *Atti del notaio Giovanni Francesco Petrucci*, Div. II, Cass. 3, vol. 874, cc. 71r-72r.

³⁹ A.S.U., *Atti del notaio Giovanni Bernardo Urbinelli*, Div. II, Cass. 13, vol. 1110, c. 415r. Donna Dianora nomina erede universale di tutti i suoi beni Gabriello di Nicolò Vasaro di Urbino, col patto però che paghi tutti i suoi debiti, compresi «grossi dodici di moneta vecchia per conto del naulo della casa tenuta per ditta testatrice ... a donna Agnese de maestro Vincenzo Calzetto de Urbino», affitto di cui ci siamo già occupati a nota 16, e il prestito di un paio di lenzuola a donna Fiora.

⁴⁰ A.C.M., *Registro Mastrino*, vol. VIII, cc. 112b e 113a.

⁴¹ A.S.U., *Atti del notaio Giovanni Pietro Morciani*, vol. 1311, c. 256r: «Item voglio, et lasso, et dono fiorini trecento con quatro para de lenzuoli a Donna Cassandra, altrimenti Cassandrina figliola di Iacomo di Marino Raspi Meretrice habitante al presente in San Bartolo in casa di messer Jacomo, et messer Antonio Pinzoni della quale ho havuto sua pratica con questo che detta Cassandra entri subito in Monasterio delle Convertite, se però non può essere impedita dal suo marito... quando non vogli entrare ancora voglio, et lasso che se le donano solo cento fiorini che ne possi fare quello che le pare cum due para solo di lenzuoli». Si veda anche nota 18.

Appendice

1. B.U.U., F.C., ms. 71, *Statuta Civitatis Urbini*, c. 158v, «De rixantibus cum meretricibus».

Item statuimus et ordinamus quod quicumque habuerit seu fecerit rixam cum aliqua meretrice, seu ei fecerit injuriam vel offensam etiam cum sanguinis effusione sive membri debilitatione de pena non teneatur nec possit modo aliquo condemnari (*sic*) vel procedi contra eum; et ad probandum aliquam esse meretricem sufficiat probatio X testium de fama quod ipsa sit meretrix.

2. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. I (1505-1544), c. 24v.

Per parte et commandamento del nostro illustrissimo et Excellentissimo signor Guidubaldo Duca de Urbino et de la Santa Romana Ecclesia Generale, quale laltissimo Dio accresca et confermi in optimo et felicissimo stato.

Se fa bandire et comandare che da hora in avante non sia alcuna meretrice né cantoniera publica habitante nella ciptà de Urbino che ardisca né presuma per alcun modo portar pannigelli bianchi in testa, o ale spalle che non sia signato ad minus cum doi verghe negre de bambagia di larghezza de doi dita luna al mantho et longhe quanto sia la lunghezza del panigello: in modo che per tali segnali se reconoscano dale altre donne. Ancora comandamo che non sia alcuna dele predicte meretrice et cantoniere publice che da hora in avante ardisca né presuma essendo in Chiesa metersi né per modo stare in alcuno banchetto de donne dabene: ma debbiano star discosto da quelle: et sipliciter in terra sopto pena de doi ducati doro per ciascuna che contrafarà et per ciascuna volta da aplicarse per la metà a la fabrica del Esposto de dicta ciptà la quarta parte al accusatore et laltra quarta parte al ufficiale che ne farà exequione.

Die xxvij Junij 1507.

3. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. I (1505-1544), c. 67r.

Ancora volendo sua Excellentia provvedere che le meretrici publiche et cantoniere publiche non habbiano a stare per tutta la ciptà infra le persone honeste et bone: fa bandire et comandare che da hora inante non sia alcuna persona che ardisca né presuma dare case a naulo ad alcuna meretrice né cantoniera publica né ad altri in loro nome in la ciptà de Urbino senza licentia delli magnifici Priori, et delli offitiali de la guardia che per li tempi seranno de ditta ciptà, sotto pena de doi ducati doro per ciascuno che contrafacesse: et per ciascuna volta da applicarsi de facto senza alcuno processo per la metà alla Camera della sua Excellentia, la quarta parte allo accusatore, et laltra quarta parte allo offitiale che ne farà effectuale exequione.

Die xxj Januarij 1514.

4. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. I (1505-1544), cc. 67v-68r.

Per parte et comandamento del nostro Illustrissimo et Excellentissimo signor Francesco Maria de Ruvere Duca d'Urbino, de Sora et de Arce, signore de Senegallia et de Pesaro et de Montefeltro et de Durante Conte, Prefetto de Alma Ciptà de Roma et de la Santa Romana Ecclesia Capitano Generale: quale laltissimo Dio felicità et confermi in optimo et tranquillo stato.

Se fa bandir et comandar comme già altre volte è stato ordinato che non sia alcuna meretrice né cantoniera publica tanto al presente quanto per alchuno tempo da venire, che ardisca né presuma andar per alcuno loco de la ciptà de Urbino fora del vicinato de le habitazioni loro cum mantelli né cum alcuno altro habito come usano portare le donne honeste et da bene, ma solum siano obligate portar in capo uno panigello bianco grande cum una / (c. 68r) verga negra larga doi dita per ciascun capo, et scopertamente che dicte verghe siano bene viste et cognosciute sopra pena de uno ducato doro et in perdita del matello, o de altro panigello che avesse adosso, qualunche de le predicte serà trovata senza el dicto panigello vergato et per qualunque volta; et che non sia alcuna de le predicte meretrice né cantoniere publiche che stando in alcuna ecclesia ardisca né presuma star né fermarse in alcuno bancho de donna dabene nù scabello de altare sotto la ditta pena de uno ducato doro per ciascuna che contrafarà et per ciascuna volta da aplicarsi de facto senza alcuno processo et senza alcuna gratia, per li tre quarti al monte de la pietà de la prefata ciptà de Urbino, et laltra quarta parte a qualunque offitiale che ne farà effectuale exequione in ciascuno de li dicti casi. Et sia licito a ciascuno offitiale tanto de Magnifica Potestà quanto del capitano generale o de lo offitio de li danni dati de la dicta ciptà, et generalmente a ciascun altro offitiale exequitor poter fare exequione de le predicte cose et guadagnare la quarta parte de la pena come dicto.

Die 28 Junij 1514.

5. B.U.U., F.C., m.s. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. I (1505-1544), c. 162v.

Per parte et commissione del nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signor Francesco Maria Feltrio de la Ruvere Duca d'Urbino.

Se fa bandir et comandar che non sia femina alcuna publica Meretrice o Cantoniera o altra che tenesse mala et dishonesta vita in cativo exempio de lor vicine, ardiscano persona (?) dal suo monte habitat, o stare in alcuna parte de la città et Borgo d'Urbino salvo che nel pian del Monte loco solito et consueto de simil persone, sotto pena e alla pena di tre frustate per li lochi publici consueti di essa città, e di perpetuo exilio da quella e suo contado. Dechiando che queste tale non possano andar per la città con panigello o mantello salvo non portassero panigello vergato, stettogli fora ordinato, per lo stesso della Guardia sotto pena soprascritta, et questo sia infra termine di tre di.

Die 17 Augusti 1533.

6. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. I (1505-1544), c. 194r.

Se fa bandire e comandar come già altre volte è stato ordinato che non sia alcuna Meretrice né Cantoniera publica tanto al presente come in alcun altro tempo davenire che ardisca né presuma andar in alcuna Chiesa star né fermarsi in alcun bancho de donne dabene, né in scabello d'Altar sotto pena di un scudo doro per ciascuna che contrafarà et per ciascuna volta daplicarse de fatto senza alcun processo et senza alcuna gratia, per li tre quarti al Monte di pietà di questa città d'Urbino: et l'altra quarta parte a qualunque offitiale che ne farà effettuale exequitione. In ciascun delli dicti casi: et sia licito a ciascun offitiale tanto del Podestà quanto del Capitano Generale e del offitio del danno dato, et qualmente a ciascun altro offitiale de dicta città et exequutore poter fare exequitione delle predictae cose guadagnare la quarta parte della pena como è dicto sopra per le predette cose per parte del Nostro Signore conveniente de dicta città et per special comissione hauta dal Serenissimo duca nostro Illustrissimo.

Die 7 Martij 1543.

7. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. I (1505-1544), c. 195r.

[Omissis] Anchora per parte de dicto offitiale se notifica et comanda a ciascuna Meretrice habitante in detta città che sarà trovata fora de la lor habitatione in la strada publica a cianciar et scherzar con alcuna persona, cadrà in pena de mezzo fiorino da pagarse senza alcuna gratia, e da partirsi per la mità alla Camera Ducale, un quarto al Acusatore et l'altro quarto all'offitiale della Guardia predetto.

Die 4 Agosto 1543.

8. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1558.

Il Duca d'Urbino al Luogotenente. Perché la Duchessa nostra è nel mese e potrebbe essere che il parto ad alcuni desse occasione sotto pretesto d'allegrezza di abrusciare le scritture; Vi diciamo che facciate mettere in salvo nel monastero di Santa Chiara tutte quelle che vi parranno di importanza e che siano à pericolo, specialmente quelle delli Malefitij, e de danni dati secondo il solito. Et ciò farete con ogni sollecitudine, ma destramente, in modo che questo nostro ordine non si publichi, e state sano.

Di Pesaro li iiii di Genaro 1558.

9. *Statuta Civitatis Urbini*, Pisauri, per Bartholomaeum Caesatum, 1559, Libro V, Rubrica XXXIX «De adulterio, incestu, stupro, et sodomia», c. 91v.

[Omissis] A praedictis tamen sint liberi, et impunes ex causa licita in domo tenetes consanguineas vel affines in quibus non sit sinistra suspitio, et contrarium non appareat, ac tenentes mulierem nuptam, vel non nuptam honeste, et non pro copula, ad salarium pro pedisequa, seu fante, vel nutrice, quod praesumatur licite fieri, pretio vel mercede debite constituta ipsa volente et non contradicentibus consanguineis, vel affinibus, aut maritis, supra dicta tamen non intellegantur de meretricibus publicis, nisi coniugatus meretricem talem teneret ad sui petitionem in domo pro copula, quo casu puniatur in ducatis viginti quinque, et quam primum eam expellere teneatur...

10. *Statuta Civitatis Urbini*, cit., Libro V, Rubrica XXXV «De meretricibus», c. 108.

Statuimus et ordinamus ad refrenandam impudicitiam meretricum sui corporis quaestum palam facientium, quod nulli publicae meretrici liceat stare aut morari in civitate Urbini nisi

in loco postribuli deputati seu deputandi, per Consilium et dominos Priores Urbini sub paena librarum quinque pro qualibet vice, qua contra fieri contigerit, et si aliqua mulier reperiretur in dicta Civitate, quae impudicam duceret vitam, de qua vicini conquererentur, tunc ex dicto loco talis mulier expellatur, seque ad dictum locum habitandum conferre debeat, sub paena solidorum viginti pro qualibet et quolibet vice, qua fuerit contrafactum.

Item quod nulla dictarum meretricum, concubinarum vel cantoneriarum audeat in Ecclesia ponere se, et stare in banchettis mulierum bonae et honestae vitae, aut inter eas se immiscere, nec banchettos tenere in Ecclesiis, sed ab eis separatim stare, et genua flectere in terram sub paena librarum trium pro qualibet quotiescumque fuerit contrafactum.

(Questo Bando riportato anche in *Statuti del Comune di Urbino di cose straordinarie tradotti di latino in volgare*, Pesaro, Bartolomeo Cesano, 1559, Libro V, Rubrica XXXI, c. 11v).

11. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. II (1545-1574), c. 178r.

Havendo l'Illustrissimo et eccellentissimo signor Duca d'Urbino inteso li brutti e continui desordini et pessimi et dishonesti essempij che nascono per il star le meretricij et donne de cattiva vita sparse in diversi luochi di questa città et nelle contrade ove habitano donne d'honore et putte da marito, volendo rimediare all'inconvenienti, et che se viva honestamente, per il presente publico bando ordina et comanda che per termino de tutt'hoggi le suddette meretricij debbano essersi levate, et sgombrate le case nelle quali si trovano, et andarsene con habitare nel monte dove li sarà provisto de stanze, et similmente li padroni delle case debbano haverle fatte partire et scacciate nel termino come di sopra sotto pena alle donne de scudi 25 et la frusta da darseli irremisibilmente et alli padroni delle case de scudi 200 et de tre tratti de corda et la perdita della casa. Nelle quali medesime pene incorreranno anco tutte quelle persone che nell'avenire affittaranno, o permetteranno che si diano le lor case alle dette meretrici. In oltre si notifica, che tutte quelle persone c'hanno le case nel pian del monte cominciando al cantone della chiesa sin in capo debbino pur in termino di tutt'hoggi levar le robbe et lassare le case vacue, et quelle dar per il prezzo et fitto ragionevole alle dette meretrici sotto pena de scudi 100, et due tratti de corda. Notificando anco a ciascuno c'ha le case nel detto piano debbia in termino de quindici giorni haver aparechiato et dato principio d'altar quelle casette et re-durle in modo che si possino habitare, altrimenti passato detto tempo se li torranno le case, et se daranno a persone che le acomodino, et se verrà all'esecuzione delle dette pene irremisibilmente et con ogni rigore senza rispetto di qualsivoglia persona d'applicarsi in tutti li detti casi li due quarti alla Camera di Sua Eccellenza, un quarto all'accusatore, et l'altro all'esecutore.

Die 3 Octobris 1569.

12. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. III (1572-1611), c. 51r.

Per parte, et comessione dell'Ufficiale della Guardia della Città d'Urbino, et per ordine espresso del signor Luogotenente di detta Città se fa bandire et comandare che da hora innanzi non sia alcuna Donna meretrice che possi fermarsi per le botteghe, e strade publiche della medesima Città, né fare bagordi, o altri atti disonesti soliti a farsi da simili persone, ma devono starsene nel Pian del Monte, e di quello non scappare se non per cose necessarie al loro vitto, e che parimenti non possino scappare dalla Città e suo territorio se non haranno licentia dal sodetto Ufficiale che si troverà essere per tempo, sotto pena in ciascuno di detti casi di uno scudo d'applicarsi per un quarto all'Uffittiale preposto, un altro alle Monache Convertite, l'altro all'Accusatore, et l'altro all'esecutore.

Die 13 Februarij 1579.

13. A.S.U., Atti del notaio Bartolomeo Biacchini (1583), Div. II, Cass. 12, vol. 1085, fasc. I, cc. n.n.

Serenissimo Signore, Piaccia a Vostra Altezza Serenissima ad instantia della sua Fidelissima Comunità d'Urbino oltra la gratia concessagli della Riforma del vestire, ordinare che sia pubblicato et osservato l'infrascritto Capitolo circa le Meretrici, che lo riceverà per gratia singolare da quella, qual Iddio conservi: «Che per l'avenire le Meretrici e Donne de partito per segno loro ordinario che le facciano conoscere dalle altre debbiano portare li Morioni con la punta aguzza longa tre dita, et l'orlo che non ecceda di larghezza un dito, di qual sorte vorranno, né possino in modo alcuno andar per la Città, o star in strade, o in le Porte, o in Chiesa senza quelli, né ponersi in Chiesa tra le Cittadine e lor banchi sotto pena di xxv scudi per volta, e la Frusta».

14. B.U.U., F.C., ms. 129, *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, vol. III (1572-1611), c. 159r.

Il Duca d'Urbino al Podestà. Intendiamo che fra gli statuti di questa Città ve n'è uno che permette si possino iniuriare le Meretrici senz'armi anchorché con effusione di sangue, citra mortem, aut membri debilitationem senza incorrere in pena alcuna, proibendo che non si possi procedere contra questi tali, et come più ampiamente si contiene in esso Statuto al qual s'habbia relatione, et si come habbiamo giudicato che tal permissione sia poco ragionevole, et conveniente, potendo da esse succedere giornalmente molti scandali et disordini, così vogliamo che detto statuto sia nullo et invalido, et di verun momentò, commandando che tutti quelli che in qualsivoglia modo faranno offese et ingiuria à dette meretrici, siano gastigati secondo che ricerca la qualità dell'offesa et ingiuria. Così dunque sarà osservato da voi et da vostri successori et ogn'altro giudice della Città; Et favorite registrare questa nostra alli Libri soliti, da osservarsi da tutti inviolabilmente: d'Urbino li 3 di Settembre 1592.

15. A.S.U., Atti del notaio Diotallevo Bonaiuti, Div. III, Cass. 8, vol. 1458, c. 361r.

In Nomine Domini Amen. Anno Domini 1593 indictione 6 tempore Pape Clementis octavi die vero 26 Julij, actum in Urbino in burgo Montis iuxta sua notissima latera presentibus domino equiti Vetiano Ciarlino et domino Vetruvio Fabretti de Urbino testibus. Domina Vicoria alia la Secha de Urbino ex una, et Domina Camilla meretrix Urbini ex altera, per se et omni meliore modo fecerunt insimul pacem et remissionem de omnibus iniurijs ac offensionibus axertis rabia (?) inter dictas partes usque in presentem diem sive verbo quam facto atque pacem promiserunt mihi notario stipulante, et promiserunt attendere et observare et non frangere sub pena...

16. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1598.

Il Duca d'Urbino al Luogotenente. Ci è dispiaciuto tanto l'intendere che quella Portia Meretrice costi attenti con sì brutti modi à sviare i giovani et particolarmente Vagnarello figlio di Pietro Vagnarelli di cotesta Città, così vederete esserci esposto nell'incluso memoriale ch'habbiamo voluto dirvi che molto loderemo che voi con quei termini che giudicaretè convenire al fatto, et qualità della persona de ditta meretrice provvediate che non più seguano tai suoi amanti, et resti consolato Pietro suditto, acciò non ne habbiamo à sentire più doglianze, et à resolvervi più à darne alli disobedienti quelli castighi che converranno per giustitia.

Da Pesaro li 7 decembre 1598.

[Segue il memoriale di Pietro Vagnarelli]

Serenissimo Signore, Pietro Vagnarello d'Urbino fedelissimo suddito di Vostra Altezza Se-

renissima con reverenza l'espone come da una Donna Porzia da Sascorbaro meretrice publica, e vile, col mezzo anco di cattive pratiche, gli viene totalmente levato dal ben fare, e dalla strada ch'incammina all'opere virtuose, et honorate, Vagnarello suo figliuolo, giovanetto d'anni 17 o 18 in circa, che se non è soccorso dalla pietà et infinita carità di Vostra Altezza Serenissima, per certo il povero padre vedendo che le correzioni paterne nulla giovano, ò di precipitare in scandalo et errore non conveniente all'età sua, ovvero di vedere contro la sua volontà detto suo figlio cadere in qualche estrema miseria, e recare a se stesso et a la povera Casa sua gravissimo danno, e dishonore per gl'errori che continuamente commette, e si prepara di commettere indotto da questo brutto comertio. E perciò si è risoluto ricorrere all'Altezza Vostra Serenissima supplicandola si degni attese le cose narrate, e che fin'hora com'è detto non habbino fatto alcun bon profitto appo l'affascinato figlio le continue esortationi, monitioni, correzioni fattagli e premi promessili dal'oratore, parenti, et amici, di fargli gratia d'ordinare al signor Luogotenente di detta Città, che debbia far precetto detta meretrice sotto gravi pene, che non vogli per l'avenire admettere più in casa sua, né altrove al suo comertio, e pratica questo suo figlio, acciò non perischi, né tenghi in continui travagli l'oratore, e tutta sua famiglia con pericolo di causare maggiori scandali, et errori, e la simile prohibitione fare anche bisognando al figlio; il che riceverà per gratia singolare da quella quale Nostro Signore conservi felicissima.

17. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1599.

Il Duca d'Urbino al Luogotenente. Vedrete il contenuto del memoriale di Bartolomea Liana di cotesta Città, e considerato bene quanto narra circa l'habitatione alla casa propria non mancarete di proveder al tutto, come per giustitia vi parerà convenire.

Da Pesaro li 12 marzo 1599.

[Segue il memoriale]

Serenissimo Signore, Donna Bartolomea Liana de Urbino humile suddita di Vostra Altezza Serenissima con riverenza l'espone come essendo rimasta giovanetta priva di Patre e Madre e poverissima, fu fatta incorrere nella mala vita, nella quale per alcuni anni, si come da principio mal volentieri vi cadde, così anco è mal grado, e per forza hà perseverato sinché in questo tempo per gratia e bontà di Dio, si è fermamente risoluta di vivere honestamente, e lasciare affatto i costumi passati, per il qual'effetto ritrovandosi alcuni dinari hà comprata una casa in un vicolo situato sopra il Porticale del Borgo del Monte, dove volendo andare ad habitare si per essere casa propria, com'anco per levarsi dal luogo publico, et haver così miglior occasione di confermarsi tanto più nella sua buona intentione, è stata, et è impedita da alcuni prentensi vicini, li quali se bene sentono, e vedono la mutatione in bene che hà fatto l'oratrice, e se bene non sono vicini prossimi di detta casa, ma molto lontani, et ancor che altri et in maggior numero non ostino, hanno tutta via mossi da spirito falso non bene operato in maniera che il signor Luogotenente non hà pur ancora voluto concedere licenza alla supplicante che possi andare ad habitare nella detta sua casa. Per tanto confidata nella molta bontà di Vostra Altezza Serenissima che suole col favore suo aiutare chi s'incamina al bene, genuflessa ricorre a i piedi di quella supplicandola che attese le cose narrate, e stante che essa oratrice intenda vivere honestamente, e di seguitare nel suo buon proposito, le piaccia ordinare ch'ella possi andare liberamente ad habitare in detta sua casa, e che in ciò non sia molestata in modo alcuno. Il che riceverà per gratia singolare da quella, quale il Signore conservi felicemente.

18. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1601.

Il Duca d'Urbino al Luogotenente. Quella Donna Lucilla da Cagli meretrice, che si trova in cotesta Città per quello che ci viene fatto sapere, è così di vita licenziosa, et dishonesta,

che aggiuntovi la compagnia della madre non meno inferiore à lei, potrebbe indurre à qualche risoluzione che poco sarebbe per piacere all'una, et all'altra di loro, e però che per questa volta ci siamo compiacciuti che l'abbiate à voi, et con una buona monitione che li farete, gli soggiungerete che se nell'avvenire non procederanno d'altra maniera di quella ch'hanno fatto per il passato, saremo in necessità di dargli un castigo tale, che li servirebbe per ricordanza di vivere con più quiete, e di non seminar zizanie, et discordie, per tutto il resto delle vite loro.

Da Pesaro li 19 di febraio 1601.

19. B.U.U., F.C., ms. 128, *Registri dei Consigli Comunali*, vol. XII (1631-1637), c. 132r-v. [Omissis] Fu anche proposto dal signor Confaloniere come dal Padre frate Innocentio da Napoli della Riforma di S. Francesco gl'era stato detto che desiderava à gloria di Dio, e à beneficio commune, che dalla Communità si somministrasse per un certo tempo il nolo per una casa, che doveva servire per habitatione, e refugio di quelle povere Convertite, che pentite de loro falli vogliano ritirarsi, e far penitenza de loro peccati. Furono anche letti doi fogli di detto Padre, dove sta scritto il modo come doveranno vivere dette Meretrici convertite. Uditasi da signori consiglieri la proposta com'anche i fogli mandati da detto Reverendo, à viva voce fù risoluto che per doi Anni si debba somministrare quaranta scudi da pagarsi à sei mesi, per sei mesi quale rata da impiegarsi da chi haverà la cura di dette Convertite, in pagare il nolo della Casa del Refugio, con declaratione che se l'opera cesserà col andarsene delle Meretrici, che in tal senso debba anche il Pubblico cessare in pagare detti scudi quaranta; e che inoltre l'Illustrissimo Magistrato nel discorrere con detto Padre le dichi, che/ (c. 132v) se l'opera continuerà col buon esempio, come si spera, con la gratia de Dio, che passato li doi Anni all'ora il Confaloniere haverà quel riguardo che si deve à un'opera tanto pia, e buona, e il tutto servata licentia.

20. *Constitutiones Ducatus Urbini a Solone Campello adnotationibus illustratae quibus cedunt consentanae decisiones Sacrae Romanae Rotae, Romae, apud Franciscum Gonzagam, 1709, p. 148.*

Il Cardinal Barberino Legato. Per beneficio della Giustizia e de Popoli di questa Legazione si sono formati e fatti stampare gli allegati Bandi generali. Perché gli originali sono andati perduti riportiamo quelli relativi alle meretrici. Adi 27 Ottobre 1638.

Per raffrenare la temerità et insolenza de giovani, e di altri che ardiscono d'entrare violentemente in casa di alcune donne contro la sua volontà per usar seco per forza, vuole parimente Sua Eccellenza che incorrano nella medesima pena della vita, et confiscatione de beni. Ma se si pruovasse che la Donna non fosse di buona fama, sebbene pubblica meretrice, caschino in pena d'esilio per 10 anni dalla Città, et jurisdictione, come sopra, e della confiscatione della mettà de beni, et anco della galera ad arbitrio di Sua Eminenza.

21. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1647.

Il Cardinale Cybo Legato al Luogotenente. A Donna Catherina di Santa Meretrice in cote-sta Città farete intimare l'essilio da essa, e suo servitio sotto pena della frusta in caso di contraventione, che dovrà servire à mio beneplacito, che così hò risoluto per degni rispetti, e di ciò haver eseguito mi darete avviso, facendo prima il tutto registrare negl'atti di cotesta Cancellaria Criminale.

Pesaro li 5 novembre 1647.

22. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1647.

Il Cardinale Cybo Legato al Luogotenente. Mi vien rapresentato che habitino in cotesta Città in luogo detto il Monte poco lontano dal Convento de Padri Gesuati della SS.ma Trinità una Catterina detta la Bionda, et una vedova chiamata Maddalena altrimenti la Pittora, le quali tengono vita cattiva, e sono di scandalo ai frati, et alle zitelle di quel vicinato. Incarico però à voi d'informarvi estragiudizialmente della verità, e darmene poi relatione della qualità di dette Donne, e della vita che tengono.

Di Pesaro li 14 novembre 1647.

23. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1647.

Il Cardinale Cybo Legato al Luogotenente. Poiché avvisate che quelle Catterina alias la Bionda, et Maddalena alias la Pittora, che habitano nella contrada del Monte di cotesta Città tengono cattiva vita, con scandalo a quei Padri Gesuati, Li farete far precetto che partino da quella contrada quanto prima sotto quella pena che parerà a Voi, alla quale procederete se loro contraveranno.

Pesaro primo decembre 1647.

24. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1654.

Il Cardinale Vidman al Luogotenente. Vi rimetto l'acclusa lettera del Governatore di cote-ste Monache Convertite affinché havuti a Voi gli Abbondanzieri, facciate prestar loro le stara diece de grano che mi richiedono, con quelle sicurezze però, et obbligazioni che offeriscono, e che possono meglio accertarne la restituzione a suo tempo.

Di Pesaro 14 maggio 1654.

[Segue la lettera]

Eminentissimo et Reverendissimo signor Padrone Colendissimo Comparisco con queste ri-ghe a i piedi di Vostra Eminenza supplicandola per le viscere del Signore Gesù Christo à dar ordine a questi Abbondanzieri che diano in prestito a queste miserabili Monache Convertite otto o diece stara de grano, con l'obbligo che farò io nella più ampla forma che voranno fin al prossimo raccolto, nel quale io sarò puntualissimo come fui l'altra volta quando Vostra Eminenza fece simile gratia à queste derelitte Religiose; le quali già tre giorni sono, si trovano senza pane, e senza saper à chi più far ricorso, havendo resi impotenti Monsignor Arcivescovo, et i Cittadini tutti à sovenir loro più lungamente abastanza e urgentia estrema, e sicurezza per l'Abbondanza di rihaverlo prima che n'entri un acino in Monasterio, et io naturalmente obligarò con le Monache tutti i beni del Monasterio ma anche i proprij e d'ogni altro che voranno detti Abbondanzieri. Spero nella clemenza dell'Eminenza Vostra che sarà per compatire à queste meschine manchevoli del pane e d'ogni altra cosa per riportarne merito dal Signore il quale donerà à Vostra Eminenza lunga e felice vita e li faccio profondissimo inchino.

Urbino primo Maggio 1654. Humilissimo e devotissimo Servitore Luca Antonio Giunti Governatore delle Convertite.

25. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1667.

Il Cardinale Bychi Legato al Luogotenente. Intorno a quanto si narra da Madalena Malla in Mazzantini nell'alligato memoriale contro Antonia detta la Squizza Meretrice sentirete la medesima Maddalena, suo Marito, e l'altre donne menzionate, e mi riferirete sinceramente il ritratto colla rimessa delle preci.

Urbino 4 luglio 1667.

[Segue il memoriale]

Illustrissimo e Reverendissimo Signor Padrone Colendissimo. Posso accertare Vostra Signoria che tutti quelli habitano per fianco di questa Corte che riguarda verso S. Domenico sentano con gran insodisfazione d'aver vicina Antonia detta la Squizza colla di lei Madre essendo pubbliche meretrici, e per haver quel vicinato sperimentato altra volta che sia di lingua mordace, e pur troppo scandalosa, per il che ne fosse fatta levare anziché nella legazione passata, fù anco detta Antonia per quanto mi si suppone esiliata da questa Città. Che è tutto debbo a Vostra Signoria Illustrissima riverentemente rappresentare sopra le preci che ritorno qui aggiunte senza però che sia stata cittata detta Antonia e profondissimamente à Vostra Signoria Illustrissima m'inchino.

Urbino 9 ... Dev.ma et Rev.ma Tomaso Mazzantini moglie.

26. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1667.

Il Cardinale Rasponi Legato Luogotenente. Sendosi sentita la vostra relatione sopra l'annesse preci de' vicini alle case di Girollamo Rossi, dirimpetto à questo Palazzo Apostolico, dove si dice pretenda d'andare ad habitare l'Antonia detta la Squizza, e sua madre; vi si dice che per niunconto permettiate che le sodette prendino stanza in detto luogo, et à tal'effetto, occorrendo, vi adoprate li mezzi valevoli.

Urbino sei settembre 1667.

[Segue la relatione del Luogotenente]

Illustre Signore, essendo a giorni passati stato fatto memoriale à Vostra Signoria Illustrissima da vicini alle case del signor Girollamo Rossi che non dovesse venire ad habitare in una delle dette case l'Antonia detta la Squizza e sua Madre meretrici pubbliche; fù nel rescritto d'ordine di Vostra Signoria Illustrissima comessa la relatione al signor Podestà quale di già hà esaminato testimonij, restava solo che dietro la supplica scrivesse l'esame fatto da detti, e per esserli sopraggiunta necessità di portarsi in Ancona hà lasciato il negotio impendente, e subito partito havendo l'Antonia sopraccennata intesa la sua partenza hà tramandate le robbe in detta casa per avanti notte venirci ad habitare; però si supplica l'infinita cortesia di Vostra Signoria Illustrissima che voglia ordinare al Luogotenente che sentiti i testimoni, o pure senz'altro faccia far precetto all'Antonia e sua Madre che soprasedano di venire ad habitare la casa fin tanto tornerà il signor Podestà, che allora intendendo Vostra Signoria Illustrissima dalla relatione, le pessime qualità delle donne, resteremo honorati di ricevere gratia che in modo alcuno habbia da venirci, che il tutto se riceverà per gratia singolarissima. Quam Deus.

27. A.S.U., *Cancellaria civile e criminale*, Carteggio, anno 1691.

Il Cardinale Rubini Legato al Luogotenente. V'informarete diligentemente con modi extra giudiciali di quel che espone con l'accluso memoriale in nome delle Donne maritate di questa Città della cattiva vita, che si suppone di certa Donna Cattarina detta la Gion Piera, e di quanto rinvenirete di susistente ce ne darete raguaglio e ritornarete il foglio.

Urbino 25 d'Agosto 1691.

[Non si è trovato il memoriale]